

Caporalato

Sfruttamento della manodopera fra norme in vigore e prospettive di riforma

Pierluigi Rausei - Adapt professional fellow (*)

L'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto nel Codice penale gli articoli 603-*bis* (1) e 603-*ter* volti a punire il delitto di intermediazione illecita con sfruttamento del lavoro (2). Su tale assetto normativo, d'altra parte, si accinge ad intervenire ulteriormente il legislatore con il D.D.L. n. 2217/2016 As, che reca norme «*in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura*», presentato il 28 gennaio 2016 al Senato, attualmente all'esame della Commissione Agricoltura in sede referente (alla quale è stato assegnato il 2 febbraio 2016).

Si ritiene, quindi, di fare cosa utile agli operatori nel delineare il quadro normativo in vigore ed annotare le prospettive di riforma.

Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera

La normativa in esame sembra evidenziare l'impegno del legislatore nel contrasto dell'odioso fenomeno del "caporalato", che rappresenta una forma di drammatico sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura e in edilizia, ma non di rado esteso anche al settore delle manifatture, presente in non poche aree del Paese (3), spesso collegato a comportamenti malavitosi connessi ad organizzazioni mafiose (4).

Si tratta del fenomeno criminale in cui un "caporale", di norma alle prime luci dell'alba, si reca nelle periferie delle grandi aree urbane o in angoli poco frequentati di città e paesi per "reclutare" la manodopera giornaliera da condurre al lavoro (nei campi, nei cantieri o in laboratori).

(*) L'Autore è anche dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(1) Riguardo ai contenuti normativi, il nuovo art. 603-*bis* c.p. stabilisce: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 2. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. 3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i

lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

(2) Di sicuro rilievo e interesse, oltre alla circostanza che dopo lunghi decenni il diritto del lavoro torna ad essere protagonista di una disposizione inserita nel Codice penale, è la collocazione della nuova fattispecie delittuosa che viene introdotta nel Titolo XII del Libro II del Codice che annovera i «*delitti contro la persona*», più precisamente all'interno della Sezione I, rubricata «*Dei delitti contro la personalità individuale*», del Capo III, intitolato «*Dei delitti contro la libertà individuale*», con ciò riconoscendo assoluto valore, in ottica costituzionale, alla tutela della persona del lavoratore e della sua libertà. Si è efficacemente sottolineato - R. Bricchetti, L. Pistorelli, *Caporalato: per il nuovo reato pene fino a 8 anni*, in *Guida dir.*, 2011, 35, 50 - che la collocazione del nuovo delitto nel Codice penale individuale come oggetto della tutela penalistica lo *status libertatis*, da intendersi «*come stato di uomo libero e cioè di presupposto per il riconoscimento dei singoli diritti di libertà*», vale a dire che la norma tutela non già «*una forma particolare di manifestazione della libertà del singolo, bensì il complesso delle manifestazioni che si riassumono in tale stato e la cui negazione comporta l'annientamento stesso della personalità dell'individuo*».

(3) Cfr. M. Tiraboschi, P. Rausei, *Legislazione solida e rigorosa*, in *Il Sole - 24 Ore*, 22 aprile 2011, 24.

(4) Così anche per R. Bricchetti, L. Pistorelli, *Caporalato: per il nuovo reato pene fino a 8 anni* cit., 48.

Jobs Act

Il contrasto al caporalato è stato per lungo tempo un punto fermo della legislazione in materia di lavoro, che sanzionava penalmente, ancor prima della introduzione dell'ipotesi di delitto in esame, sia il "caporale" che i datori di lavoro che sfruttano i lavoratori "reclutati": non così, invece, per effetto della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8/2016 e della riforma dei contratti di lavoro operata dal D.Lgs. n. 81/2015, per cui dal 6 febbraio 2016 permane penalmente sanzionata soltanto una delle situazioni illecite tipicamente riconducibili al caporalato, vale a dire l'intermediazione illecita con finalità di lucro (il caporalato di primo livello, come ad esempio la "raccolta" nei cosiddetti "smorzi" nel Lazio), al contrario è stata trasformata in illecito amministrativo l'interposizione illecita (il caporalato di secondo livello, cioè l'effettivo impiego dei lavoratori "reclutati" dal caporale da parte degli imprenditori edili ed agricoli), mentre la somministrazione fraudolenta è stata addirittura del tutto abolita (*abolitio criminis*), senza neppure una *reductio* di sanzionabilità almeno in sede amministrativa.

D'altro canto il "caporalato" assume una veste del tutto particolare con riguardo all'altra situazione di grave sfruttamento del lavoro (spesso contestuale al "caporalato" vero e proprio), vale a dire il perverso fenomeno delle cooperative *c.d.* "spurie", di quelle società cooperative che forniscono in appalto servizi di natura diversa alle imprese, spesso senza alcuna specializzazione o differenziazione di identità sociale, con speciale riguardo alla fornitura di manodopera temporanea, non di rado di nazionalità extracomunitaria, utilizzata nel ciclo produttivo dell'impresa committente (5).

La fattispecie di reato prevista dall'art. 603-*bis* c.p. risulta costruita con una serie predeterminata

di vincoli normativi che ne definiscono l'ambito concreto di applicazione (6).

Può rilevarsi il delitto di intermediazione con sfruttamento soltanto qualora gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria abbiano individuato specificamente la sussistenza dei seguenti due elementi oggettivi:

a) una attività (anche non di tipo imprenditoriale) che sia effettivamente strutturata ed organizzata (7) per la intermediazione di manodopera;

b) le circostanze di un reclutamento di lavoratori ovvero della organizzazione di una specifica o di una serie di attività lavorative che siano appositamente caratterizzati da sfruttamento, esercitato attraverso violenza, minaccia o intimidazione.

D'altra parte l'individuazione della condizione di sfruttamento deve avvenire in base alle esemplificazioni offerte, si ritiene in modo orientativo e non certamente quale elenco tassativo, dal secondo comma dello stesso art. 603-*bis* c.p. che sembra chiamato a completare la definizione del precepto normativo, identificando quattro differenti situazioni relative, rispettivamente, a: modalità di retribuzione dei lavoratori; violazione della normativa in materia di tempi di lavoro e di riposo; violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, situazioni di alloggio degradanti.

Più dettagliatamente la norma prevede che per le sole finalità della identificazione e della punizione del reato di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera rappresenta un «*indice di sfruttamento*», vale a dire che ha natura di indicatore della possibile realizzazione del delitto *de quo*, il sussistere, obiettivamente evidenziato ed accertato in sede di vigilanza, nell'espletamento delle attività investigative attivate, di almeno una («*una o più*») secondo il dettato norma-

(5) Sotto questo profilo la firma del "Protocollo sulla Cooperazione", avvenuta il 10 ottobre 2007, ha esteso l'azione del "Protocollo sul Welfare" del 23 luglio fra Governo e Parti sociali, nel punto in cui si annotava una primordiale intesa sul mondo della cooperazione segnalando che l'intervento governativo nel settore cooperativo, doveva concentrarsi in primo luogo sulle cosiddette cooperative "spurie" e sugli inevitabili effetti di dumping contrattuale provocato da queste nel sistema di relazioni contrattuali con le imprese. La preoccupazione riguarda il fatto che le cooperative "spurie" finiscono per aggiudicarsi un numero sempre più significativo di appalti, incidendo pesantemente sulla competitività sana nella cooperazione, in ragione della rincorsa "al ribasso" per la riduzione dei costi dei servizi, fomentata da tali cooperative, a danno dei propri lavoratori e del sistema nel suo complesso.

ratori e del sistema nel suo complesso.

(6) Secondo R. Bricchetti, L. Pistorelli, *Caporalato: per il nuovo reato pene fino a 8 anni cit.*, 49, il nuovo delitto intercetta e consente di punire «*quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal D.Lgs. n. 276/2003, senza peraltro raggiungere le odiose vette dello sfruttamento estremo presupposto dalla fattispecie di cui all'art. 600 del Codice penale*».

(7) R. Bricchetti, L. Pistorelli, *Caporalato: per il nuovo reato pene fino a 8 anni cit.*, 52, evidenziano come "organizzata" sia una «*aggettivazione tradizionalmente ambigua e che sembra evocare in questo caso più che altro l'esercizio non occasionale della attività di intermediazione, con una organizzazione di mezzi strumentale all'assicurazione del risultato*».

tivo) delle situazioni oggettive appresso evidenziate.

Anzitutto il rilievo di una sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il primo degli indicatori selezionati dal legislatore attiene, dunque, al valore patrimoniale effettivamente riconosciuto alla prestazione lavorativa resa. Si può avere sfruttamento quando l'intermediario abbia retribuito i lavoratori in misura del tutto non corrispondente ai livelli retributivi sanciti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. La norma non fa alcun riferimento ai criteri di rappresentatività della contrattazione collettiva, pertanto la retribuzione corrisposta dovrà essere parametrata al contratto collettivo nazionale di lavoro che reca i minimi retributivi meno elevati al fine di dedurre quella "palese difformità" richiesta dalla disposizione normativa. In secondo luogo lo sfruttamento può risultare dalla corresponsione di una retribuzione comunque sproporzionata con riguardo alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato dai lavoratori intermediati. In questo caso non si ha riguardo a parametri oggettivi esterni al rapporto di lavoro ma direttamente alla tipologia di attività lavorativa resa, che viene ad essere "misurata" sia per gli aspetti quantitativi che per quelli (dai contorni assai più incerti e indeterminati) qualitativi.

Il secondo indicatore di sfruttamento si concentra sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, prendendo a riferimento la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie. Di tutta evidenza appare, dunque, come questo criterio rivelatore sia connesso alla contestuale rilevazione da parte degli investigatori della sussistenza di illeciti (amministrativi) in materia di tempi di lavoro e tempi di riposo. Peraltro il connotato di "sistematicità" individuato dall'art. 603-bis, comma 2, n. 2), c.p. impone che le violazioni siano state rilevate con caratteristiche proprie di ripetitività

costante, quasi ad indicare un ordinario modo di svolgimento dell'attività lavorativa in contrasto con i diritti dei lavoratori al riposo e all'astensione obbligatoria.

Con il terzo indicatore la norma intende dare specifico peso al comportamento antidoveroso del datore di lavoro rispetto agli obblighi prevenzionistici a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, indicando quale elemento rivelatore dello sfruttamento *la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale*. Qui non rilevano il numero e la ricorrenza delle condotte illecite in materia prevenzionistica, ma il mero fatto che tali violazioni sussistano e la circostanza che esse esponano i lavoratori reclutati a pericolo per la loro salute, per la loro sicurezza ovvero per la loro incolumità personale. La finalizzazione specifica delle violazioni riguardo al pericolo incorso non sembra formare oggetto di valutazione distinta, apparendo piuttosto detta finalizzazione insita, quasi *in re ipsa*, nella fattispecie illecita rilevata per la violazione delle disposizioni in materia di protezione e prevenzione dei lavoratori per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in sicurezza (8).

Da ultimo, riguardo alla elencazione normativa, il quarto criterio rivelatore interessa ancora una volta lo svolgersi della prestazione lavorativa con riferimento alla *sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti*. Questo ultimo indicatore, dunque, concerne specificamente le condizioni lavorative generali dei lavoratori reclutati, sia per quanto attiene ai metodi di sorveglianza che alle modalità di espletamento del lavoro, che non debbono avere caratteristiche di "particolare degrado". Analogamente il legislatore si preoccupa, con implicita attenzione per i fenomeni di interposizione illecita che interessano i lavoratori extracomunitari, delle situazioni alloggiative che parimenti non devono risultare particolarmente degradanti.

(8) Riguardo alla struttura di pericolo e alle caratteristiche del vigente sistema sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia consentito fare rinvio a P. Rausei, *Il riordino dell'apparato sanzionatorio: la gestione della sicurezza*, in M. Tiraboschi, L. Fantini (a cura di), *Il Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo* (D.Lgs. n. 106/2009). Com-

mentario al Decreto legislativo n. 81/2008 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, Giuffrè, Milano, 2009; P. Rausei, *Sistema sanzionatorio e vigilanza nel T.U. sicurezza dopo il correttivo*, in *Isl*, 2009, 10, Inserto; P. Rausei, *Vigilanza e sanzioni nel Testo unico sicurezza sul lavoro*, Ipsoa, Milano, 2009.

Jobs Act

D'altra parte l'attributo che qualifica le condizioni lavorative «*particolarmente degradanti*» individuato dall'art. 603-bis, comma 2, n. 4), c.p., appare talmente vago e generico da potersi senza dubbio considerare una clausola elastica ed aperta.

In conclusione circa l'analisi degli indici di sfruttamento deve evidenziarsi, complessivamente, che tutte e quattro le situazioni annoverate dalla norma possono essere rilevate non già nel momento stesso in cui il reato si realizza e si consuma (e cioè quando avviene l'azione del reclutamento e della intermediazione), ma soltanto in un momento successivo, vale a dire quando siano poste in essere ulteriori condotte penalmente rilevanti da parte dell'utilizzatore - del tutto estraneo dal reato di che trattasi, il quale si sia rivolto all'intermediario sfruttatore. Inoltre ciascuno degli indicatori annotati appare, per sé solo considerato, indice di una interposizione fraudolenta utile a contestare il reato di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 276/2003, in qualsiasi forma esso si venga a manifestare (nelle forme di un appalto di servizi piuttosto che di una somministrazione di manodopera).

Tornando all'elemento oggettivo del delitto in esame, invece, occorre evidenziare come lo sfruttamento debba essere puntualmente connotato da un agire illecito dell'intermediario (c.d. "caporale") che si caratterizza per un duplice aspetto rilevante sia sul piano della condotta che su quello della volontà dell'autore del reato:

- l'esercizio nei confronti dei lavoratori reclutati di violenza, minaccia, o intimidazione;
- l' approfittamento dello stato di bisogno o dello stato di necessità dei lavoratori.

Con riguardo al primo dei due connotati che fondano l'oggettivo sussistere della fattispecie di

reato in esame occorre riferirsi all'ordinario ambito penalistico dei concetti richiamati, per cui si avrà:

- **violenza**, in una nozione bidimensionale, sia quando i lavoratori sono vittime di qualsiasi forma di estrinsecazione di forza fisica ovvero di costrizione anche soltanto psicologica (9); se apparirà piuttosto evidente la presenza aggressiva fisica, l'inclusione nel concetto di violenza dell'effetto costrittivo consente di tutelare il principio di sufficiente lesività della condotta illecita dello sfruttamento mediante intermediazione; ne consegue, quindi, che la violenza può consistere nella causazione a carico dei lavoratori reclutati di uno stato di costrizione che può realizzarsi anche fisicamente sulle vittime o con comportamenti aggressivi, manifestati nella specie della *vis absoluta* (coazione assoluta) (10);
- **minaccia** quando per effetto di una *vis compulsiva* (coazione relativa) i lavoratori reclutati sono vittime di una costrizione esercitata attraverso una forte spinta verso un determinato comportamento (consentire lo sfruttamento della propria attività lavorativa) sotto la pressione (di natura psichica o anche fisica) di un male o di una situazione di pericolo attuale, che non elimina possibilità alternative di comportamento, ma produce sulla volontà del lavoratore intermediato un perturbamento psichico o un *metus*; d'altronde anche la scelta razionale del lavoratore di evitare il male minacciato consentendo il proprio sfruttamento non esclude la sussistenza della minaccia (11);
- **intimidazione**, in senso più ampio, con una declinazione concettuale decisamente omnicomprensiva, in modo da ricomprendere qualsiasi minaccia diretta, indiretta o anche soltanto potenziale esercitata nei confronti dei lavoratori reclu-

(9) Si vedano in dottrina: E. Mezzetti, *Violenza privata e minaccia*, in *Digesto disc. pen.*, Torino, 1999; G. De Simone, «*Violenza in generale (Diritto penale)*», in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 881 s.; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna, 1997, 281 s. A. Pecoraro-Albani, *Il concetto di violenza nel diritto penale*, Milano, 1962; A. Pecoraro-Albani, «*Costringimento fisico*», in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 243 s.; G. Neppi Modona, *Sulla posizione della «violenza» e della «minaccia» nella struttura delle fattispecie criminose*, *Ridpp*, 1964, 522 s.; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale*, I, *Delitti contro la persona*, Padova, 1995, 323 secondo cui: «*la violenza costituisce, assieme alla frode, una delle forme più tipiche ed originarie di aggressione degli altrui beni, rispondendo esse alle due primarie regole del non uccidere e del non ingannare*».

(10) Sotto il profilo della finalità nel delitto di cui all'art. 603-bis c.p. si ha una ipotesi di violenza-mezzo, intesa come diret-

tamente funzionale al raggiungimento dello scopo proprio del reato che consiste nello sfruttamento dei lavoratori reclutati; la violenza rileva, infatti, come modalità di realizzazione della condotta in considerazione della esplicazione della forza fisica o di altri mezzi alternativi di costringimento; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale*, I, *Delitti contro la persona* cit., 325. Cfr. anche F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano, 1996, 135.

(11) Cfr. in dottrina: E. Mezzetti, *Violenza privata e minaccia* cit.; V. Manzini, *Il tentativo nel delitto di minaccia*, *Adpp*, 1939, 937; G.D. Pisapia, *Attività esecutiva frazionabile e tentativo nel reato di minaccia*, *Ridp*, 1940, 361; F. Dassano, «*Minaccia (diritto penale)*», in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, 334; V. Pirrone, *Minaccia susseguente ad un evento antiggiuridico*, *Giur. mer.*, 1978, II, 302

tati che possa determinare una ingerenza indebita rispetto al libero e volontario svolgimento della loro attività lavorativa.

Anche con riferimento al secondo elemento caratterizzante della condotta di sfruttamento della manodopera reclutata deve aversi attento riguardo alla portata definitoria e valoriale dei concetti utilizzati dal legislatore così come noti e applicati nel contesto penalistico, per l'effetto si può rilevare:

- lo **stato di bisogno** quando l'autore del reato di intermediazione illecita abbia reclutato un lavoratore che si trovi nella situazione personale di una qualsiasi esigenza da soddisfare rispetto alla quale viene prospettato un evento con conseguenze negative sulla situazione attuale del lavoratore o una perdita di qualsiasi natura (patrimoniale, morale o fisica), a causa di un mutamento *in peius* della situazione personale o del pericolo del protrarsi di una situazione di sofferenza già in atto (12);

- lo **stato di necessità**, ricostruendone la nozione in ambito sistematico sulla base delle previsioni contenute, a tutt'altro fine ben è vero, nell'art. 54 c.p., quando il lavoratore reclutato si venga a trovare nella necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile (13).

Nondimeno l'esistenza di uno stato di bisogno o di necessità non sono sufficienti a delineare l'illecito sfruttamento dei lavoratori essendo altresì necessario l'agire dell'intermediario nel senso di un «*approfittamento*» di quello stesso stato. L'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità costituisce, in uno con lo sfruttamento dei

lavoratori, il nucleo centrale della fattispecie criminosa, nonché l'espressione più significativa del disvalore della condotta antidoverosa per l'evidente stigmatizzazione etico-sociale del comportamento (14). Da qui, in base al portato normativo e giurisprudenziale in materia penale, può dirsi punibile chi approfitta della intermediazione sfruttando ovvero utilizzando indebitamente a proprio vantaggio la posizione di inferiorità dei lavoratori reclutati per il loro stato di bisogno o necessità.

Quanto alla struttura del reato, dunque, l'intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera si configura quale delitto di natura sussidiaria (l'*incipit* stesso della norma - «*salvo che il fatto costituisca più grave reato*» - denuncia tale caratteristica che consente l'imputazione per tale delitto esclusivamente ove non sussistano, con riferimento ai fatti penalmente rilevanti, delitti di maggiore gravità di fronte ai quali la nuova ipotesi di reato risulta cedevole) e si caratterizza come reato di azione (necessita una condotta attiva da parte dell'intermediario), a struttura unitaria (non si commettono tanti reati quanti sono i lavoratori interessati e coinvolti dalla condotta illecita) e di pericolo (non necessita la prova di uno specifico danno ai lavoratori reclutati ai fini della intermediazione e oggetto di sfruttamento).

Soggetto attivo del reato è individuabile in qualsiasi soggetto od organismo (persona fisica o giuridica, in forma societaria collettiva o individuale, a carattere imprenditoriale, ma anche non imprenditoriale o addirittura istituzionale) che esercita una attività di intermediazione che non è soltanto o semplicemente abusiva, perché priva

(12) Si veda C. F. Grosso, «*Usura (dir. pen.)*», in *Enc. dir.*, XLV, 1992, 1143. In giurisprudenza, sul portato delle decisioni relative al delitto di usura, vedi: Cass., sez. II pen., 8 marzo 2000, in *Giur. it.*, 2001, 566, secondo cui: «*il concetto di "stato di bisogno" deve essere inteso in senso oggettivo quale mancanza di mezzi diretti a sopperire esigenze primarie*»; Cass., sez. II pen., 23 novembre 1998, in *Foro Ambrosiano*, 1999, 439, secondo cui «*ai fini dell'integrazione dello stato di bisogno, non è richiesta una necessità tale da annientare in modo assoluto la libertà di scelta del soggetto passivo, anche se si deve fare pur sempre riferimento ad una situazione che limiti la volontà negoziale del medesimo soggetto, il quale si determina a contrarre in condizioni di inferiorità psichica che viciano il suo consenso*».

(13) Vedi: E. Mezzetti, *Stato di necessità*, in *Digesto disc. pen.*, Torino, 1997; G. Azzali, «*Stato di necessità (Diritto penale)*», in *NN.D.I.*, XVIII, Torino, 1971, 356 s.; C. F. Grosso, «*Necessità (dir. pen.)*», in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 882 s.; M. Romano, *Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari situazioni di necessità*, *Ridpp*, 1991, 40 s. In giurisprudenza, sul portato valoriale delle decisioni relative al delitto di usura, vedi:

Cass., sez. III pen., 26 ottobre 2006, n. 2841, secondo cui «*La situazione di necessità va intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, coincide con la definizione di "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro dell'Unione europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani*»; Cass., sez. II pen., 12 ottobre 2005, n. 40526, per la quale «*lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e quindi può essere determinato anche da debiti contratti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito*».

(14) Con riferimento al reato di usura, nelle diverse formulazioni dell'art. 644 c.p., cfr. M. Bellacosa, «*Usura*», in *Digesto disc. pen.*, Torino, 1999; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, II, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 1992, 173; A. Manna, *La nuova legge sull'usura*, Torino, 1997, 10, che insiste sulla funzione di stigmatizzazione etico-sociale dell'approfittamento dello stato di bisogno.

Jobs Act

della necessaria autorizzazione e dei requisiti di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro, ma avviene attraverso un sistematico e organizzato sfruttamento della manodopera (15). Possono rendersi, quindi, colpevoli del delitto in oggetto sia le società e i soggetti (anche istituzionali) autorizzati e iscritti in una delle sezioni dell'Albo delle Agenzie, sia tutti quei soggetti, in forma societaria, anche cooperativa, o individuale - «*chiunque*» recita la norma -, che esercitano l'attività di intermediazione illecita sfruttando i lavoratori secondo gli indici di riferimento appositamente enucleati dall'art. 603-bis, comma 2, c.p., come introdotto dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011.

Soggetto passivo del reato, vittima dello stesso, è il lavoratore reclutato e intermediato, quale che sia la natura giuridica del rapporto di lavoro formalmente instaurato e la qualificazione di esso. Sebbene il dettato normativo sembri rivolgersi ai lavoratori subordinati - come evidenziato dai concetti utilizzati nell'individuare gli indici rivelatori dello sfruttamento (retribuzione, orario di lavoro, riposo settimanale, ferie) - appare ragionevole, in ottica sistematica, riconoscere la sussistenza del delitto *de quo* in tutti i casi di sfruttamento dei lavoratori anche non subordinati.

Quanto poi all'elemento soggettivo del delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera deve rilevarsi come non sia sufficiente la sola colpa, ma si renda senz'altro necessaria una partecipazione psicologica di tipo doloso, sia pure nella forma del dolo generico (16), dovendo l'autore del reato accompagnare psicologicamente l'agire con violenza, minaccia, o intimidazione, in uno con l'approfittamento dello

stato di bisogno o di necessità dei lavoratori intermediati.

Il dolo necessario per l'integrazione del delitto in esame è costituito dalla consapevolezza dello stato in cui versano i lavoratori, dalla parallela volontà di trarre profitto da tale particolare situazione, nonché dalla coscienza e volontà dell'azione violenta, minacciosa o intimidatoria.

Con riguardo poi agli effetti l'intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera costituisce una ipotesi di *reato istantaneo con effetti permanenti*, giacché il legislatore viene a vietare e punire non soltanto lo sfruttamento della manodopera illecitamente reclutata, ma già la mera attivazione dell'attività organizzata e strutturata di intermediazione.

Sul piano più strettamente sanzionatorio la pena per il delitto in parola è di tipo detentivo congiuntamente ad una pena pecuniaria. La pena detentiva è della reclusione da 5 a 8 anni, mentre quella pecuniaria è della multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Riguardo alla pena pecuniaria, quindi, si tratta di una pena proporzionale impropria, ovvero di una pena a proporzionalità progressiva, dove rilevano la base sanzionatoria predeterminata dal legislatore con un minimo e un massimo edittale e il coefficiente moltiplicatore che varia secondo le concrete modalità di realizzazione della fattispecie di reato.

Si tratta, d'altro canto, di un quadro punitivo tanto severo, nella sua cornice edittale, da legittimare, nel quadro penalistico vigente, sia l'arresto in flagranza che il fermo, come pure la custodia cautelare in carcere, nonché, in fase di indagini preliminari, il ricorso alle intercettazioni (17).

Tavola 1 - Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera

Illecito	Sanzione
Art. 603-bis, c. 1 e 2, c.p. Per aver svolto una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa con sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.	Art. 603-bis, c. 1, c.p. Reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Prescrizione obbligatoria (art. 15, D.Lgs. n. 124/2004): Non è applicabile Oblazione (art. 162-162-bis c.p.): Non è applicabile

(15) Secondo R. Bricchetti, L. Pistorelli, *Caporalato: per il nuovo reato pene fino a 8 anni* cit., 51, «la novella sembra dunque aver configurato una sorta di reato proprio dell'intermediario di lavoro, pur rimanendo inteso che quella evocata dal legislatore è la figura dell'intermediario di fatto. In altri termini l'incriminazione non si rivolge esclusivamente ai soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, ma

a chiunque svolga tale attività, anche e soprattutto abusivamente».

(16) Così anche R. Bricchetti, L. Pistorelli, *Caporalato: per il nuovo reato pene fino a 8 anni* cit., 53.

(17) Sottolineano tale aspetto anche R. Bricchetti, L. Pistorelli, *Caporalato: per il nuovo reato pene fino a 8 anni* cit., 49.

Circostanze aggravanti

L'art. 603-*bis*, comma 3, c.p., peraltro, prevede che la pena per il delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera venga aumentata da un terzo alla metà in forza di tre aggravanti specifiche dettagliatamente individuate.

Si tratta di effettive *circostanze aggravanti*, rispetto all'ipotesi base sopra esaminata, conseguentemente saranno soggette al trattamento previsto per le fattispecie circostanziali, essendo la previsione normativa riconducibile, anche per espresso riferimento di legge, all'alveo delle circostanze speciali poiché comporta l'aumento dell'importo della pena, sia detentiva che pecuniaria, in misura superiore a un terzo (art. 63, comma 3, c.p.) (18).

L'aggravante speciale opererà nel caso in cui i lavoratori reclutati sono più di tre oppure quando almeno una delle persone intermedie è un minore in età non lavorativa o, infine, se i lavoratori intermediati sono stati esposti a situazioni di grave pericolo.

Più dettagliatamente la prima delle tre circostanze aggravanti previste dal terzo comma del nuovo art. 603-*bis* c.p. è di carattere quantitativo operando in ragione del fatto che «*il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre*». Dal dettato normativo, quindi, si evince chiaramente che l'aggravante dello sfruttamento plurimo si applicherà in ogni caso in cui i lavoratori reclutati dall'intermediario saranno almeno quattro. La scelta del legislatore pare essere quella di evidenziare una maggiore gravità del comportamento che coinvolge una pluralità di lavoratori, al fine di punirlo più intensamente.

La seconda circostanza aggravante punisce il coinvolgimento di un minore non ancora in età di lavoro («*il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa*»). Come già il D.Lgs. n. 276/2003 per il reato di intermediazione abusiva, anche il D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, sceglie di caratterizzare per una maggiore odiosità il comportamento di chi recluta e intermedia

minori ai quali l'Ordinamento giuridico non riconosce alcuna possibilità di svolgere una attività lavorativa.

La previsione, dunque, si muove nel solo della tutela costituzionale del lavoro minorile, al fine di evitare forme intollerabili di sfruttamento.

Da ultimo, nella terza circostanza aggravante il legislatore si concentra sulle condizioni lavorative poste in essere dall'intermediario per punire maggiormente «*l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*».

L'aggravante speciale opera quando le prestazioni lavorative richieste ai lavoratori reclutati e le condizioni di lavoro nelle quali gli stessi sono stati chiamati a rendere la propria attività lavorativa hanno determinato situazioni di obiettiva esposizione a pericolo grave. La gravità del pericolo non è misurata dalla norma, mentre la natura di esso sembra doversi necessariamente individuare nelle caratteristiche di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quanto poi ai criteri di imputazione delle circostanze aggravanti, quelle in argomento non sfuggono al regime generale di imputazione delle aggravanti previsto dall'art. 59, comma 2, c.p., vale a dire che lo sfruttamento plurimo, quello dei minori e quello in condizioni di grave pericolo potranno essere addebitati, con il relativo aggravamento della pena fissata dal legislatore, se risulteranno avvenuti per *colpa* (ovviamente generica, nelle consuete caratteristiche della negligenza, della imperizia o della imprudenza) del soggetto autore del reato di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera.

Con riferimento al *quantum* della pena, ciascuna delle aggravanti speciali introdotte dall'art. 603-*bis*, comma 3, c.p. comporta l'applicazione della pena detentiva della reclusione da 6 anni e 6 mesi a 12 anni congiuntamente a quella pecuniaria della multa da 1.333 a 3.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

(18) In materia di circostanze del reato si vedano: T. Padovani, *Circostanze del reato*, in *Digesto disc. pen.*, Torino, 1988; E. Dolcini, *L'imputazione dell'evento aggravante. Un contributo di diritto comparato*, *Ridpp*, 1979, 755 s.; Marini, «*Circostanze*

del reato (Diritto penale)», in NN.D.I. App., III, Torino, 1980, 1254 s.; Concas, *Il nuovo sistema delle circostanze*, *Cp*, 1984, 2296 s.

Jobs Act

Tavola 2 - Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera per più di tre lavoratori, con minori, in situazioni di grave pericolo	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 603-bis, c. 3, n. 1), c.p. <i>Intermediazione illecita con sfruttamento plurimo.</i> Per aver svolto una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa con sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, per un numero di lavoratori reclutati superiore a tre.</p>	<p>Art. 603-bis, c. 3, c.p. Reclusione da 6 anni e 6 mesi a 12 anni e multa da 1.333 a 3.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Prescrizione obbligatoria (art. 15, D.Lgs. n. 124/2004): Non è applicabile Oblazione (art. 162-162-bis c.p.): Non è applicabile</p>
<p>Art. 603-bis, c. 3, n. 2), c.p. <i>Intermediazione illecita con sfruttamento di minori.</i> Per aver svolto una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa con sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, reclutando uno o più minori in età non lavorativa.</p>	<p>Art. 603-bis, c. 3, c.p. Reclusione da 6 anni e 6 mesi a 12 anni e multa da 1.333 a 3.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Prescrizione obbligatoria (art. 15, D.Lgs. n. 124/2004): Non è applicabile Oblazione (art. 162-162-bis c.p.): Non è applicabile</p>
<p>Art. 603-bis, c. 3, n. 3), c.p. <i>Intermediazione illecita in condizioni di grave pericolo.</i> Per aver svolto una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa con sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori ed esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, per le caratteristiche delle prestazioni da svolgere e per le condizioni di lavoro.</p>	<p>Art. 603-bis, c. 3, c.p. Reclusione da 6 anni e 6 mesi a 12 anni e multa da 1.333 a 3.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Prescrizione obbligatoria (art. 15, D.Lgs. n. 124/2004): Non è applicabile Oblazione (art. 162-162-bis c.p.): Non è applicabile</p>

Pene accessorie

Qualora condannato per il delitto di cui all'art. 603-bis c.p. il soggetto che ha posto in essere una intermediazione illecita con sfruttamento del lavoro si vede applicate anche le pene accessorie previste dal nuovo art. 603-ter del Codice penale (19), introdotto sempre dall'art. 12 del D.L. n. 138/2011, come convertito dalla legge n. 148/2011.

Le pene accessorie vengono introdotte non soltanto per il nuovo delitto di intermediazione con sfruttamento della manodopera, ma anche per il preesistente delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di cui all'art. 600 c.p.

(nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 11 agosto 2003, n. 228), il quale punisce con la reclusione da 8 a 20 anni (20) chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (21), limitatamente ai soli casi in cui lo sfruttamento della persona ridotta in schiavitù riguarda prestazioni lavorative.

Le pene accessorie previste consistono in:

- interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese (22), vale a dire che, ai sensi dell'art. 32-bis c.p., il condannato è pri-

(19) La norma, rubricata appunto «Pene accessorie», stabilisce espressamente: «1. condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, e relativi subcontratti. 2. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. 3. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'art. 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».

(20) Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previ-

sto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia), nonché se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (art. 600, comma 3, c.p.).

(21) La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600, comma 2, c.p.).

(22) Con speciale riguardo a tale pena accessoria che colpisce l'autore del delitto nell'esercizio di funzioni direttive in contesti societari ma anche associativi, si veda F. Sgubbi, *Una nuova pena accessoria nel Codice penale: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*, GCo, 1983, I, 17.

vato «della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore», mentre quanto alla durata di questa pena accessoria, in mancanza di espressa indicazione normativa, deve ritenersi che essa sia pari alla durata della pena principale (art. 37 c.p.) (23);

- divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, e relativi subcontratti, la cui durata sembra doversi determinare, in mancanza di espressa previsione normativa, secondo quanto previsto dall'art. 32-ter c.p. per effetto del quale l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni (24);

- esclusione per 2 anni - ma l'esclusione è per 5 anni in caso di recidiva (25) - da ogni agevolazione, finanziamento, contributo o sussidio pubblici (a livello nazionale, locale e comunitario) relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

Come si nota ciascuna delle pene accessorie previste dall'art. 603-ter c.p. - che trovano immediata applicazione in conseguenza della condanna alle pene principali, quale effetto penale di questa (26) - riguarda direttamente l'esercizio delle attività relazionali, di carattere economico e lucrativo, anche se non esclusivamente di tipo imprenditoriale, dalle quali si intende escludere o comunque non agevolare chi si è reso colpevole di delitti di grave sfruttamento dei lavoratori per intermediazione o per riduzione in schiavitù.

Secondo quanto previsto in generale dall'art. 20 c.p. anche per l'applicazione delle pene accessorie introdotte dall'art. 603-ter c.p. non è richiesta una esplicita pronuncia da parte del giudice, giacché dette pene accessorie trovano automatica

attuazione, «per forza assolutamente obbligatoria ed inderogabile della sentenza di condanna» (27).

Prospettive di riforma

Per effetto dell'art. 1 del D.D.L. n. 2217/2016 As, in materia di «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», si prevede l'introduzione di due nuovi articoli nel Codice penale, con la finalità di rendere più efficace l'applicazione del reato di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera previsto dall'art. 603-bis, a contrasto del caporalato, in particolar modo (ma non solo) nel settore agricolo.

In questa prospettiva, dunque, si intende inserire nel Codice penale il nuovo art. 603-bis.1, rubricato «Circostanza attenuante», per sancire che nel caso del delitto previsto dall'art. 603-bis, la pena è diminuita da un terzo alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori ovvero per assicurare le prove dei reati o anche per l'individuazione degli altri responsabili o infine per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Una circostanza attenuante ad effetto speciale, quale utile tentativo per provare ad abbattere il muro di omertà che ordinariamente protegge le fattispecie criminose del caporalato.

Analogamente si prevede l'introduzione del nuovo art. 603-bis.2. (rubricato «Confisca obbligatoria»), per sancire l'obbligo di confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto (salvo che appartengano a persona estranea al reato) in tutti i casi di condanna, ma anche di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per il delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della mano-

(23) Della stessa opinione anche R. Bricchetti, L. Pistorelli, *Caporalato: per il nuovo reato pene fino a 8 anni* cit., 53.

(24) Così pure R. Bricchetti, L. Pistorelli, *Caporalato: per il nuovo reato pene fino a 8 anni* cit., 53.

(25) La recidiva che comporta l'aumento a 5 anni della esclusione dai benefici e dalle agevolazioni pubbliche è quella di cui all'art. 99, comma 2, nn. 1) e 3), c.p., vale a dire se il nuovo delitto è della stessa indole (ai sensi dell'art. 101 c.p. sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo previsti da disposizioni penali diverse per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determi-

narono, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni) ovvero se il nuovo delitto è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

(26) Così per l'art. 20 c.p. il quale stabilisce precisamente che «le pene principali sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa».

(27) Così, S. Larizza, *Pene accessorie*, in *Digesto disc. pen.*, Torino, 1995.

Jobs Act

dopera di cui all'art. 603-*bis*, estendendo in ciò ad una ipotesi di reato in materia di lavoro quanto già previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 689/1981 per le violazioni amministrative gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (per effetto dell'art. 9, comma 1, del Decreto-legge n. 187/2010, convertito dalla legge n. 217/2010). La norma d'altra parte introduce anche la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato se non è possibile la confisca delle cose che furono destinate alla commissione del reato o ne furono prodotto o profitto. Sempre in tema di confisca l'art. 3 del D.D.L. n. 2217/2016 As prevede una specifica modifica all'art. 12-*sexies*, comma 1, del Decreto-legge n. 306/1992, convertito dalla legge n. 356/1992, per estendere la confisca anche al denaro, ai beni o alle altre utilità di cui il condannato per il delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera non può giustifi-

care la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere comunque la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Sotto altro profilo, l'art. 2 del D.D.L. n. 2217/2016 As estende l'arresto obbligatorio, ai sensi dell'art. 380 c.p.p., anche al delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, per il quale l'articolo 4 del D.D.L. n. 2217/2016 As introduce anche la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (con modifica dell'elenco di reati previsto dall'art. 25-*quinquies*, comma 1, lettera *a*). Infine, l'art. 5 del D.D.L. n. 2217/2016 As estende alle vittime del delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera le tutele del Fondo previsto dalla legge n. 228/2003 per le vittime della tratta, in considerazione della omogeneità dell'offesa ricevuta.